

M



8

STELLA D'ITALIA
SOCIETA OPERAIA ALPETTESE

Giugliu Giacomini



STATUTO ORGANICO

DELLA

STELLA D'ITALIA

SOCIETÀ OPERAIA ALPETTESE

DI MUTUO SOCCORSO

SEDE IN TORINO

Istituita nell'anno 1911



TORINO

Stabilimento Tipografico De Bianchi, Righini e C.

Corso Ponte Mosca, N. 5

1914.

N. DI MATRICOLA

8

CERTIFICATO D'AMMISSIONE

Il Signor Gioglio' Giacomo
figlio del
nato a Alpette
il
domiciliato in Alpette
di professione Calceolario
fu ammesso all'Associazione il 21.4.1915
in qualità di Socio col pa-
gamento pel diritto di ammissione, di L.

Torino, li 20.5 1915

IL PRESIDENTE

Gioglio' Federico

IL SEGRETARIO

Gioglio'

STATUTO ORGANICO

DELLA

STELLA D'ITALIA

SOCIETÀ OPERAIA ALPETTESE

DI MUTUO SOCCORSO

Sede in Torino

Istituita nell'anno 1911.

Indole e fini della Società.

Art. 1. La Società di mutuo soccorso tra gli Operai Alpettesi, accetta come soci le persone residenti nel Comune stesso, quando siano soddisfatte le condizioni volute dal presente Statuto.

Art. 2. Essa ha per fini principali:

- a) di dare indennità giornaliera ai soci ammalati;
 - b) di dare una somma fissa alle famiglie dei soci effettivi defunti;
- e per fini accessori.
- c) di accordare un sussidio ai soci bisognosi nei casi di impotenza al lavoro per vecchiaia o per cronicità;
 - d) di sussidiare le vedove e gli orfani dei soci in caso di verificato bisogno;
 - e) di promuovere possibilmente il miglioramento intellettuale e morale dei soci.

Art. 3. Non può l'Associazione prender parte a dimostrazioni politiche o religiose. Non le è vietato però

di partecipare a quelle solennità civili che rivestono carattere patriottico, previa speciale deliberazione del Consiglio Direttivo.

Classificazione e Ammissione dei Soci.

Art. 4. Il numero dei soci è illimitato. Essi si dividono in:

- a) Soci effettivi;
- b) Soci onorari annuali;
- c) Soci onorari perpetui.

Sono soci effettivi quelli che fruiscono dei fini indicati dall'art. 2.

Sono soci onorari annuali quelli che senza partecipare ad alcuno dei detti fini si obbligano a pagare, a vantaggio della Società un contributo annuo non inferiore a quello dei soci effettivi.

Sono soci onorari perpetui quelli che, parimenti senza partecipare ai detti fini, fanno una oblazione non minore di cinquanta lire alla Società, restando così dispensati per sempre da ogni contribuzione.

Art. 5. Per essere ammessi come soci effettivi si richiede:

1. La dimora stabile da un anno del Comune;
2. Il godimento dei diritti civili;
3. Una condotta onorata e non aver avuta alcuna condanna penale per delitti;
4. Un'età non minore di 16 anni nè maggiore di 50;
5. La presentazione di un certificato medico com-

pilato come al modello fornito dall'Ufficio sociale;

6. La dichiarazione dell'arte esercitata;

7. La condizione che i richiedenti non esercitano professioni pericolose e atte a generare frequenti malattie.

Non è ammesso alla Società chi vive questuando e non è ammesso come socio effettivo chi per la sua agiata condizione è notoriamente riputato non bisognoso dell'assistenza sociale.

Ciascuna domanda di ammissione è presentata e firmata da due soci proponenti, i quali sul loro onore attestano che la persona proposta è per buoni costumi degna di stima.

Art. 6. L'ammissione dei soci effettivi spetta al Consiglio direttivo, il quale, verificati i dati di fatto relativi ai requisiti prescritti dall'art. 5 vota a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa sulla loro ammissione.

Art. 7. Quando il risultato di tale votazione è sfavorevole, i soci proponenti hanno diritto di presentare reclamo al Comitato di Arbitri di cui all'art. 35, il quale deve riconfermare o annullare il giudizio del Consiglio direttivo.

Se il Comitato di Arbitri sia favorevole ai reclamanti il Consiglio direttivo dovrà procedere ad una seconda votazione. Contro quest'ultima non è lasciato adito ad alcun reclamo.

Art. 8. Per essere ammessi come soci onorari annuali o perpetui si richiedono i requisiti indicati al N. 2 e 3 dell'articolo 5.

L'ammissione dei soci onorari spetta al Consiglio direttivo salvo il ricorso al Comitato degli Arbitri.

Art. 9. Sono considerati soci d'onore i medici chirurgi del paese che curano i soci ammalati e rilasciano a tempo debito le volute attestazioni di malattia e guarigione, nonchè i certificati sanitari di cui al n. 5 dell'art. 5.

Art. 10. Nella determinazione dell'età degli individui all'atto della loro ammissione a soci effettivi una frazione superiore al semestre si valuta un anno intero, in caso diverso si trascura.

Doveri e diritti dei Soci.

Art. 11. La tassa d'ammissione dei soci effettivi è determinata nel seguente modo:

Dai 16 ai 21 anni	Lire	1,00
Dai 21 ai 26	»	» 1,50
Dai 26 ai 31	»	» 2,00
Dai 31 ai 35	»	» 3,00
Dai 35 ai 40	»	» 4,00
Dai 40 ai 50	»	» 6,00

Sono dispensati dal pagamento della tassa d'ammissione i soci onorari annuali e perpetui.

Art. 12. Il contributo annuo dei soci effettivi è di lire 15, in ragione cioè di 1,25 mensili.

I contributi si pagano in rate mensili anticipate e scadono la prima domenica di ogni mese. E però permesso di pagare più rate mensili anticipate in una

sol volta. L'obbligo del pagamento delle quote mensili si intende contratto per tutto l'anno in corso.

Art. 13. Può l'Assemblea generale quando speciali circostanze lo richiedano e principalmente ogni qualvolta il bilancio consuntivo si chiude con un disavanzo, aumentare il contributo sopra fissato in quella misura che reputerà conveniente per colmare il disavanzo stesso.

Art. 14. I sussidii sono ordinari e straordinari. Gli ordinari sono dati ai soci malati che prima della malattia trovansi in regola coi pagamenti.

Gli straordinari si concedono nei casi speciali da giudicarsi dal Consiglio direttivo.

Art. 15. In caso di malattia non cronica il socio ha diritto ad una indennità giornaliera di una lira e centesimi 50 dal giorno in cui avrà notificato la malattia al Visitatore. Per malattie inferiori ai quattro giorni non si accorda alcuna indennità.

Il socio malato che può attendere in parte ai suoi lavori l'indennità giornaliera vien ridotta alla metà, sentiti il Medico curante e il Visitatore.

Se il socio malato che gratuitamente ricoverato all'Ospedale la stessa indennità si riduce a L. 1,00. Se invece trovasi all'infortunio riceve L. 0,75.

In ogni caso il sussidio giornaliero cessa dopo tre mesi continuati di malattia.

Art. 16. Può il Consiglio direttivo, avuto riguardo alla moralità e ai bisogni dell'ammalato ed allo stato finanziario della Cassa sociale accordare anche un sussidio straordinario.

Art. 17. Il socio che ha già goduto del sussidio continuato di tre mesi non ha diritto ad un sussidio ordinario prima che siano trascorsi due mesi di tempo. In nessun caso potrà un socio ricevere nel medesimo anno tra sussidii ordinari e straordinari una somma maggiore di cento cinquanta lire.

Art. 18. Ogni sussidio ordinario è soggetto ad una riduzione, la quale è di una giornata quando la malattia supera i dieci giorni, di due quando supera i venti giorni, di tre quando supera i trenta, di quattro quando supera i quaranta, di cinque oltre i cinquanta.

Art. 19. I pagamenti a favore dei soci malati si fanno a termine di malattia, dietro presentazione del certificato medico conforme ad apposito modello, oppure ogni due settimane, sentiti in questo caso il Medico curante e il Visitatore. Sulle domande di indennità delibera il Presidente.

In caso di controversia, dietro ricorso dei soci interessati o del Visitatore, il Consiglio delibera validamente.

Art. 20. Il socio non può fruire dei sussidii ordinari o straordinari se non dopo sei mesi dalla data della sua ammissione.

Art. 21. Il diritto di riscuotere le indennità maturate si perde se non è fatto valere entro un mese dalla data di guarigione, od entro due mesi se il socio risiede fuori del Comune.

Art. 22. Il socio in ritardo di un mese nel pagamento dei contributi mensili giusta l'art. 12 non ha diritto ad alcuna indennità sia in caso di malattia sia in ogni altro caso.

Parimenti l'Associazione non corrisponde alcuna indennità al socio, per malattia proveniente dal mal costume, dall'abuso del vino o dei liquori o da risse da lui provocate.

Art. 23. I soci effettivi che sospendono per sei mesi consecutivi il pagamento dei contributi cessano di appartenere alla Società.

Art. 24. I soci chiamati al servizio militare o partiti volontari per una guerra nazionale, rimpatriando sono dispensati dal pagamento della tassa d'ammissione e riammessi subito al godimento dei diritti sociali purchè trovansi nelle condizioni volute dall'art. 5.

Art. 25. Il socio che va in cura ai bagni termali o in un ospedale o in una casa di salute deve avvertire il Presidente dell'Associazione.

Le spese di posta e di recapito sono a carico del socio.

Art. 26. Un sussidio straordinario annuale potrà nella misura consentita dal solo fondo di riserva di cui all'art. 53 essere accordato dal socio bisognoso che avendo fatto parte all'Associazione per dieci anni almeno venisse ad essere inabile al lavoro per cronicismo o per vecchiaia. Tale sussidio annuale non supererà mai le cinquanta lire, da pagarsi in rate trimestrali posticipate. Esso può essere accresciuto o diminuito o anche troncato quando l'Assemblea generale avuto riguardo allo stato finanziario dell'Associazione lo credesse necessario.

Il socio sussidiato come cronico od impotente al lavoro è dispensato dal pagamento del contributo mensile.

Per essere dichiarato cronico od impotente al lavoro

della sua professione per vecchiaia occorre una deliberazione del Consiglio direttivo dietro domanda del socio oppure d'iniziativa del Consiglio stesso, colla produzione di analogo certificato medico.

Art. 27. L'Associazione corrisponde la somma di lire trenta a coloro a spese dei quali fu fatto il funerale di un socio effettivo che abbia fatto parte dell'Associazione per un tempo non minore di cinque anni.

Quando per epidemia o per altro motivo non potessero aver luogo le funzioni funebri il Consiglio avrà facoltà di stabilire in misura dell'indennità di cui sopra e di corrisponderla anche a termine dell'epidemia.

Art. 28. Se il socio che ha appartenuto per dieci anni continui o discontinui all'Associazione, morendo, lascia una vedova o degli orfani bisognosi di assistenza può il Consiglio direttivo sussidiarli in quella misura che è consentita dal fondo di riserva (art. 52).

Le vedove passate a seconde nozze e gli orfani che hanno raggiunto l'età di undici anni cessano di essere sussidiati.

Esclusione dei Soci.

Art. 29. Sono esclusi dall'Associazione quei soci:

1. che all'atto della loro ammissione abbiano contratto malattie croniche;

2. che per godere del sussidio simulino qualche malattia o maliziosamente la prolunghino o l'aggravino, oppure abbiano chiesto più d'una volta il sussidio senza essere realmente ammalati od impotenti al lavoro;

3. che siano condannati a pena per reati comuni e azioni infamanti;

4. che siano dediti all'ubriachezza o tengano una condotta immorale;

5. che turbino l'ordine delle adunanze o insultino un socio nell'esercizio di una carica sociale o si rifiutino in qualsivoglia modo all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali;

6. che incaricati dell'amministrazione del patrimonio sociale ne alterino la destinazione o ne abusino o comunque volontariamente abbiano recato danno all'Associazione.

Art. 30. I Soci condannati per reati comuni ed infamanti vengono immediatamente esclusi dal Presidente. L'eliminazione dei soci morosi nel pagamento dei contributi e l'esclusione in tutti gli altri casi sono di competenza del Consiglio direttivo.

Art. 31. In tutti i casi chi o dal Presidente o dal Consiglio è cancellato dal Ruolo sociale può invocare un giudizio definitivo dell'Assemblea Generale.

Art. 32. Chi ha perduto la qualità di socio può essere riammesso dal Consiglio direttivo. I soci cancellati per reati comuni, azioni infamanti e condotta immorale non possono essere riammessi se l'Assemblea generale non li dichiara riabilitati. Il giudizio dell'Assemblea può invocarsi anche da chi non si trova più nelle condizioni per essere annesso. Tale giudizio non può mai valere come riammissione, spettando questa al Consiglio.

In tutti i casi la riammissione va soggetta alle norme generali degli articoli 5, 6, 7 e i Soci riammessi vengono considerati come soci nuovi.

Art. 33. I soci esclusi e quelli che volontariamente cessano di far parte dell'Associazione perdono ogni diritto sociale ed inoltre non si fa luogo al rimborso dei contributi nè alla restituzione dei doni fatti precedentemente.

Ordinamento della Società.

Art. 34. L'azione della Società è esercitata:

1. Dall'Assemblea generale.
2. Dal Consiglio direttivo.
3. Dal Presidente.

La custodia del capitale occorrente per le spese ordinarie è affidata al Cassiere.

La sorveglianza dell'Amministrazione è esercitata dal Comitato dei sindaci.

Le contestazioni che sorgono fra la Società e i Soci sono deferite ad un Comitato di Arbitri.

Il servizio di controllo sui soci malati è esercitato da un Comitato di 2 soci visitatori e dai medici del Comune, nominati ogni anno dal Consiglio direttivo.

Dell'Assemblea Generale.

Art. 35. L'Assemblea generale è costituita dai Soci indistintamente. Non è permesso ai Soci di farsi rappresentare nelle Assemblee generali.

Il Consiglio direttivo si compone del Presidente e

del Vice Presidente, i quali tengono la carica per un anno e di 6 Consiglieri, dei 3 scadono ogni sei mesi per estrazione a sorte quando il Consiglio intero sia stato nominato nell'anno antecedente e per anzianità nei casi ordinari.

I sindaci sono in numero di due, uno effettivo e uno supplente e tengono l'Ufficio per un anno. Il supplente non funziona che in soprappiù dell'effettivo.

Gli arbitri sono in numero di tre e tengono l'Ufficio per un anno.

Le cariche di membro del Consiglio, di Sindaco e di Arbitro sono incompatibili fra loro e sono incompatibili coll'ufficio di impiegato della Società.

Del Consiglio non possono far parte contemporaneamente il padre e il figlio, il suocero e il genero, nè più di due fratelli, così pure dicasi dei Comitati, dei Sindaci e degli Arbitri in cui non potranno anzi far parte più fratelli.

I minorenni, gli interdetti e gli analfabeti e coloro che non appartengono al Sodalizio da sei mesi almeno non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 36. L'assemblea generale sceglie nel seno della Società il Presidente e il Vice Presidente a maggioranza assoluta dei votanti; i Consiglieri, i Sindaci e gli Arbitri a maggioranza relativa ed a parità di voti s'intende eletto il più anziano d'età.

Gli uscenti di carica sono sempre rieleggibili.

I Soci onorari perpetui pagando il fissato contributo annuo, potranno essere considerati come soci allo scopo

di essere eleggibili alle cariche di Amministratori e di Sindaci.

Al medesimo effetto saranno tali considerati anche i Soci Onorari annuali: ma sia questi che quelli non avranno diritto veruno ai sussidii sociali.

Art. 37. L'Assemblea generale si riunisce in adunanza ordinaria tre volte all'anno cioè:

1. Nel marzo per deliberare sui bilanci consuntivi dell'esercizio precedente.

2. Nell'aprile per provvedere alla surrogazione delle persone uscenti di carica.

3. Nell'ultima decade di dicembre per deliberare sui bilanci preventivi dell'esercizio susseguente.

Le adunanze straordinarie sono convocate qualunque volta occorra.

Il Presidente deve convocare l'Assemblea generale quando la convocazione, sia per un oggetto determinato, richiesta dal Consiglio direttivo o dal Comitato dei Sindaci o da un ventesimo dei componenti la Società.

Art. 38. Tutte le deliberazioni relative allo Statuto, ai regolamenti e in generale alla costituzione della Società sono soggette all'approvazione dell'Assemblea.

Del Consiglio Direttivo.

Art. 39. Il Consiglio direttivo studia gli oggetti sui quali l'Assemblea dovrà deliberare, prepara i bilanci consuntivi e preventivi annuali, nomina gli impiegati d'Ufficio quando le retribuzioni relative si trovano in

preventivo, nomina a tutte le cariche sociali non demandate all'Assemblea generale, nomina Commissioni speciali fra soci e fra estranei, delega ove alcuni suoi componenti per coadiuvare il Presidente nella direzione della Società, delibera sulle spese necessarie liquidandone i conti con facoltà di operare storni dai fondi stanziati in bilancio preventivo per sopperire alle deficienze di altri e in generale delibera sopra tutti gli oggetti che sono proprii dell'Amministrazione Sociale e che non sono attribuiti all'Assemblea generale. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza relativa di voti.

I membri del Consiglio debbono considerarsi come i veri amministratori della Società e quindi sono personalmente e solidamente responsabili dell'adempimento dei doveri inerenti al loro mandato, della verità dei fatti esposti nei resoconti, e della piena osservanza dello Statuto e delle deliberazioni sociali. La non giustificata assenza da tre adunanze consigliari consecutive, equivale a dichiarazione di rinuncia della carica.

Il presidente aduna il Consiglio di sua iniziativa o in seguito a domanda avanzata da tre membri del Consiglio stesso o dal Comitato dei Sindaci.

Il Segretario può prender parte alle discussioni senza però voto deliberativo.

Art. 40. In caso di vacanza di uno o più di posti di Consigliere, il Consiglio in unione ai Sindaci procede a surrogare i mancanti fino alla convocazione ordinaria dell'Assemblea generale, deliberando con la presenza

dei due terzi ed a maggioranza assoluta. Se il Consiglio è ridotto a meno di due terzi sarà convocata l'Assemblea per procedere ad elezione suppletiva straordinaria e in tal caso i nuovi eletti durano in carica il tempo in cui sarebbero rimasti i loro predecessori; oppure potrà anticiparsi l'elezione annuale.

Del Presidente.

Art. 41. Il Presidente è l'esecutore delle deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio, sorveglia e dirige tutto ciò che riguarda l'Associazione, firma gli atti e presiede le adunanze, conclude e stipula i contratti deliberati dal Consiglio.

Il Presidente è il naturale rappresentante della Società in giudizio e fuori.

Però l'azione e l'adesione in giudizio devono essere deliberate dal Consiglio direttivo.

Il Vice Presidente coadiuva in tutto il Presidente e in mancanza di questo ne assume le attribuzioni. In mancanza di entrambi e fino a prossima convocazione dell'Assemblea ne assume le funzioni il Consigliere che nella elezione ebbe maggior numero di voti ed a parità quello più anziano di essa.

Del Cassiere.

Art. 42. Il Cassiere custodisce il denaro necessario alla ordinaria gestione e ne è responsabile, incassa il denaro che gli è consegnato dal Segretario rilasciandone quitanza; effettua i pagamenti dietro presenta-

zione di mandati portanti la firma del Presidente e del Segretario. Alla fine di ogni bimestre presenta la situazione di Cassa. Le situazioni bimestrali rimangono esposte nell'Ufficio sociale fino alla chiusura dei conti dell'esercizio. Tiene i libri di cassa e li presenta ai Sindaci quando è richiesto. Riscuote gli interessi maturati delle cartelle nominative o al portatore o dei capitali comunque impiegati, rilasciandone regolare ricevuta ove d'uopo.

Il limite massimo della somma che può giacere in Cassa sotto la diretta custodia del Cassiere è stabilito in lire 100.

Dei Sindaci.

Art. 43. Il Comitato dei Sindaci almeno sei volte all'anno deve:

1. Esaminare i libri della Società per accettare la bontà del metodo di scrittura.
2. Riconoscere l'esistenza dei titoli, delle somme in danaro e di tutti i valori che, secondo risulta dai libri sociali devono appartenere alla Società.

Il Comitato dei Sindaci deve inoltre presentare intorno ai bilanci le debite relazioni all'assemblea e sorvegliare all'adempimento dello Statuto e all'osservanza delle deliberazioni sociali per parte degli amministratori.

I Sindaci sono invitati alle adunanze del Consiglio nelle quali hanno soltanto voto consultivo.

Art. 44. Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione di quelle del Segretario e del bidello.

*Adunanze dell'Assemblea del Consiglio
e dei Sindaci.*

Art. 45. Per la validità delle Assemblee generali di prima convocazione, salvo quanto dispongono gli articoli 57 si richiede la presenza di un sesto almeno dei Soci; le adunanze di seconda convocazione sono valide quando il numero degli intervenuti sia almeno di un decimo dei Soci.

La convocazione delle Assemblee generali si fa mediante avviso affisso 8 giorni prima alla porta della Sala Sociale e nelle località più frequentate almeno da dieci soci. Tale avviso firmato dal presidente e dal segretario indicherà:

1. se l'Assemblea è ordinaria o straordinaria o se di prima, seconda od ulteriore convocazione;
2. il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza;
3. l'ordine delle materie da trattarsi.

Qualunque deliberazione sopra un oggetto non indicato nell'ordine del giorno è nullo.

Tre soci estratti a sorte tra i presenti ed anche designati dal presidente fanno l'Ufficio di scrutatori o controllori delle votazioni.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti. La parità di voti rimanda la deliberazione ad altra adunanza.

Tranne per gli oggetti personali e per le nomine le quali si fanno per schede, tutte le votazioni sono palesi.

Il Segretario del Consiglio direttivo o un altro Socio

delegato dal Consiglio stesso funge da Segretario nell'Assemblea e stende il processo verbale dell'adunanza, il quale viene letto ed approvato seduta stante, oppure nell'adunanza successiva. Per l'approvazione l'Assemblea può dare incarico al Consiglio direttivo e il verbale in questo ultimo modo approvato verrà pubblicato nella prossima, domenica all'Albo della Società, e poscia trascritto nel registro dei verbali dell'Assemblea, il quale in tutte le pagine deve portare le firme del Presidente, del Segretario e dei soci scrutatori.

Art. 46. Il Presidente aduna il Consiglio di propria iniziativa o in seguito a domanda avanzata da tre membri del Consiglio stesso o dal Comitato dei Sindaci. L'avviso di convocazione firmato dal Presidente e dal Segretario contiene l'ordine del giorno e deve essere recapitato almeno 24 ore prima della riunione, di cui perciò saranno indicati il giorno e l'ora. Nei casi di esclusiva urgenza potranno essere ommesse tali formalità, bastando l'invito verbale.

Per le adunanze di prima convocazione si richiede la presenza di almeno cinque membri del Consiglio compresi il Presidente e vice presidente; per le adunanze di seconda e di un numero non minore di tre, e non si potrà discutere su argomenti non posti all'ordine del giorno.

Due Consiglieri estratti a sorte fungono da scrutatori. Pel resto e particolarmente pel registro dei verbali si applicano alle adunanze del Consiglio le disposizioni dell'articolo precedente relative all'Assemblea generale.

Art. 47. Il Comitato dei Sindaci compila i verbali delle ispezioni ordinarie e straordinarie all'Ufficio e alla Cassa e li trascrive in un registro speciale, il quale si conserva agli atti ed è sempre ostensibile ai Soci.

Nello stesso registro vanno trascritte tutte le relazioni e tutte le lettere dei Sindaci.

Il registro contenente tutti gli atti del Comitato porta in ciascuna pagina la firma dei Sindaci.

Qualora mancasse l'unanimità, si dovrà nell'atto includere una speciale dichiarazione del Sindaco dissenziente.

Delle elezioni.

Art. 48. Nelle elezioni ordinarie e straordinarie le urne destinate a raccogliere le schede restano aperte sotto la sorveglianza dell'Ufficio elettorale almeno fino alle tre pomeridiane.

Per la validità delle elezioni si richiede la partecipazione di un sesto almeno dei soci. Le elezioni qualora per insufficienza dei votanti non siano valide vengono rinviate di quindici giorni. Nella seconda convocazione le elezioni sono valide con qualunque numero di votanti.

Il risultato delle operazioni elettorali si farà emergere da un processo verbale che dovrà contenere l'elenco nominativo di tutti i votanti.

I verbali si trascrivono in apposito registro firmato pagina per pagina da tutti i membri dell'ufficio elettorale e sono sempre ostensibili ai soci.

Sui reclami delibera prima il Consiglio, e quando occorra decide in modo definitivo l'Assemblea generale, purchè la convocazione straordinaria venga richiesta nelle maniere stabilite dall'ultima parte dell'articolo trentotto ed entro cinque giorni dopo la decisione del Consiglio.

Quando la convocazione dell'Assemblea non sia debitamente richiesta, la decisione del Consiglio è definitiva.

In caso di controversia e quando non sia altrimenti stabilito dallo Statuto e dal relativo regolamento si ricorrerà alle disposizioni analoghe della vigente legge comunale e provinciale.

Impiego del patrimonio sociale.

Art. 49. Il Consiglio direttivo, nell'impiego del patrimonio sociale, salva la disposizione dell'art. 52 non può allontanarsi dalle seguenti maniere di reinvestimento:

1. In titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano.
2. In cartelle d'istituti o di Società nazionali di credito fondiario.
3. In depositi presso la Cassa di risparmio di Torino.
4. In mutui ipotecari sino alla metà del valore dell'immobile per non oltre cinque anni, e con proroga di anno in anno, salvo disdetta. Nelle operazioni di cui al n. 3, non si può impiegare più di un decimo del fondo sociale; in quelle di cui al n. 4 non più del terzo.

I valori quando sia possibile, dovranno essere nominativi e intestati alla Società. Nel caso che la Società divenga proprietaria di immobili, per causa di successione, donazione o espropriazioni, si dovrà alienarli entro cinque anni dal primo giorno del possesso, a meno che siano destinati a servizi sociali, pel quale scopo esclusivamente potrà aver luogo l'acquisto di immobili.

Art. 50. La custodia dei valori sociali, tranne la somma occorrente alle spese ordinarie è affidato al presidente, a un Consigliere delegato dal Consiglio e al Cassiere, i quali sono collettivamente responsabili. Essi hanno l'obbligo di depositare i valori al portatore presso la Cassa di un Istituto locale od in mancanza di questo presso persona del luogo riconosciuta sotto ogni rapporto garante ovvero presso un Istituto da designarsi dal Consiglio, i quali, rilasciando regolare ricevuta devono in essa dichiarare che il ritiro non si potrà fare se non col concorso dei tre predetti incaricati della Società o loro successori in carica.

Del Segretario.

Art. 51. Il Segretario della Società deve curare che siano tenuti regolarmente l'indice di tutti i documenti Sociali, il protocollo degli atti d'Ufficio, l'inventario dei mobili, il registro perpetuo di matricola, il registro annuale individuale delle contribuzioni dei soci e tutti gli altri libri e registri amministrativi che il Consiglio credesse di stabilire.

Di tutte le carte l'Ufficio compresi i registri e libri amministrativi e la biblioteca è al Segretario stesso affidata la custodia. Sotto la propria respansabilità il medesimo riscuote le contribuzioni indistintamente dei Soci e alla fine d'ogni mese ne fa il versamento al Cassiere della Società, ritirandone ricevuta.

Destinazione delle entrate.

Art. 52. Le entrate della Società vengono assegnate ad un fondo destinato al disimpegno degli scopi principali di cui all'art. 2 e ad un fondo di riserva.

Il primo si compone dei contributi annuali dei Soci effettivi unitamente ad un quarto della rendita del patrimonio sociale.

Il secondo si compone delle tasse d'ingresso, delle quote dei Soci onorari, delle donazioni e delle entrate straordinarie quando non siano gravate da vincoli speciali, unitamente ai tre quarti della rendita del patrimonio sociale. Esso serve:

1. a coprire le spese di amministrazione comprese quelle per l'acquisto e riparazioni dei mobili.
2. agli scopi accessori (art. 2).
3. e tutte quelle altre spese impreviste o casuali, che durante l'esercizio finanziario si rendessero necessarie, come pure a completare gli stanziamenti in bilancio risultanti deficienti.

Se, soddisfatto quanto sopra, si verificasse un'eccedenza solo l'Assemblea generale può disporne.

Ogni avanzo che si ottiene in fine di ciascun esercizio va di regola ad aumentare il patrimonio Sociale.

Doni e lasciti.

Art. 53. L'Assemblea generale delibera sull'accettazione dei doni o lasciti che impongono vincoli. I lasciti e le donazioni che la Società accettasse per un fine determinato avente carattere di perpetuità saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate secondo le intenzioni del testatore o donatore.

In questo caso il capitale per la parte intangibile deve impiegarsi in rendita nominativa intestata alla Società, quando per un vincolo speciale o per la natura dello scopo che s'intende raggiungere non sia necessario attenersi ad un'altra forma di reinvestimento.

Modificazione dei contributi e dei sussidi.

Art. 54. Il Consiglio direttivo, quando preveda la necessità di una modificazione alla misura dei contributi e dei sussidi, è autorizzato a rimandare l'Assemblea per l'approvazione del preventivo ai primi di Gennaio allo scopo di conoscere l'ammontare delle spese a tutto il 31 Dicembre dell'anno decorso.

In tal caso la concessione dei sussidi e la riscossione dei contributi relativi del preventivo resta sospesa sino all'approvazione del preventivo, la quale deve avvenire entro il 10 Gennaio.

L'aumento del contributo cessa alla fine dell'anno quando siano venute meno le ragioni per le quali venne deliberato.

Modifiche allo Statuto.

Art. 55. Per la validità delle deliberazioni dirette a modificare lo Statuto si richiede la presenza almeno di un quarto dei soci in prima convocazione, di un sesto in seconda e di un decimo in terza.

Le modificazioni dello Statuto non si intenderanno approvate se non raccoglieranno il voto favorevole di due terzi dei presenti e non diventeranno esecutive se non dal giorno dell'approvazione dell'Assemblea.

Scioglimento della Società.

Art. 56. La deliberazione di scioglimento della Società non è valida se non ottiene l'approvazione della maggioranza di tutti i soci iscritti che si trovano in regola col pagamento dei contributi, compresi i Soci onorari perpetui e annuali.

I soci deliberanti devono essere presenti contemporaneamente durante l'adunanza.

Art. 57. In caso di scioglimento della Società il fondo sociale sarà erogato a beneficio delle Scuole Comunali di Alpette.

Pei lasciti e le donazioni che la Società avesse conseguito per un fine indeterminato o avente carattere di perpetuità saranno essi pure devoluti come sopra.

Coteste Scuole potranno usufruirne il solo interesse.

IL PRESIDENTE
D. M. GOGLIO.

Il Segretario
F. CERETTO-GIANNONE.

REGOLAMENTO GENERALE INTERNO

DELLA

STELLA D'ITALIA

SOCIETÀ OPERAIA ALPETTESE

DI MUTUO SOCCORSO

Sede in Torino - Istituita nell'anno 1911

Dei Soci.

Art. 1. Il Socio onorario annuale può chiedere la sua iscrizione tra i Soci onorari perpetui, purchè conti cinque anni continui d'iscrizione e versi alla Cassa Sociale la somma di lire venti.

Anche il Socio effettivo può iscriversi tra gli Onorari perpetui alle stesse condizioni del socio onorario annuale, purchè non abbia mai percepito dall'Associazione alcun sussidio. Nel caso che egli avesse ricevuto qualche sussidio ordinario o straordinario, determina il Consiglio direttivo la misura della* somma da corrispondersi.

Art. 2. Il Socio onorario può, in caso di perdita agiatezza, iscriversi nella categoria dei soci effettivi senza il pagamento di alcuna tassa di ammissione, purchè conti almeno due anni d'iscrizione e si trovi nelle condizioni volute dall'articolo 5 dello Statuto.

Art. 3. La domanda d'Ammissione dei Soci effettivi vien presentata all'Ufficio Sociale, dove è tenuta affissa

un tempo non minore di 15 giorni. La medesima sarà corredata dalla fede di nascita del postulante oltre al certificato medico di cui all'art. 5 dello Statuto, e dalla tassa d'ammissione. Questa sarà restituita al petente qualora la domanda venisse respinta. Andrà invece a favore della Società quando egli non presenti all'Ufficio sociale entro un mese dell'avvenuta ammissione per ritirare il relativo libretto d'iscrizione previo pagamento del costui prezzo o di una quota mensile di anticipazione.

Art. 4. L'ammissione di un socio comincia col primo del mese in corso quando la relativa deliberazione sia avvenuta nella 1^a quindicina e col 1^o del mese successivo se sia avvenuta dopo il giorno 15.

Art. 5. Tutti i soci riceveranno all'atto della loro ammissione un libretto d'iscrizione corredata da copia dello Statuto e del presente regolamento e pel quale i soci effettivi pagheranno centesimi cinquanta. Tale libretto prova la qualità di socio e deve sempre presentarsi a semplice richiesta dei membri del Consiglio, dei Sindaci, del Segretario, del Cassiere e del Bidello, quando ciò occorra.

Il libretto del socio non può essere ceduto se non ai componenti la famiglia.

Art. 6. Il libretto d'iscrizione porta il numero di matricola, il nome, cognome, paternità, data e luogo di nascita, residenza e professione del Socio, la data d'ingresso nella Società e la qualità. Porta la firma del Presidente, del Segretario, e del Socio se sa scrivere;

sù esso si notano le quitanze di pagamento, dei diritti d'ingresso e delle contribuzioni mensili, nonchè dei sussidi ricevuti e quelle annotazioni che fossero deliberate dal Consiglio direttivo.

Il Socio che smarrisse il libretto deve farsene rilasciare un altro pagando il diritto di centesimi 50 e su tale libretto accanto alle parole «Libretto d'iscrizione» il Segretario scriverà «duplicato».

Art. 7. Il Socio effettivo, che cadendo ammalato, intende fruire del sussidio sociale deve tosto, per mezzo di persona della sua famiglia o di una conoscenza, darne avviso al Visitatore della via in cui abita. Questi le rilascerà nello stesso tempo o in giornata la dichiarazione di denuncia della malattia staccandola da apposito registro a madre e figlia. Detta dichiarazione verrà immediatamente consegnata al medico curante, il quale si provvederà annotarvi la data e natura della malattia. A termine di questa il medico rilascerà la fede di guarigione in calce alla predetta dichiarazione che verrà in giornata ripresentata al Visitatore, il quale la munirà del suo visto e restituirà al Socio.

In presentazione di essa e del libretto d'iscrizione verrà liquidato il sussidio e dal Segretario rilasciato il relativo mandato, che, firmato da lui e dal presidente, verrà pagato dal Cassiere al Socio od a persona di sua famiglia.

Il sussidio decorre a mente dell'art. 15 dello Statuto.

Art. 8. Il godimento del sussidio non dispensa il Socio dal pagamento delle quote mensili.

Art. 9. Tutti i soci hanno diritto di parola e di voto nelle assemblee generali e sono eleggibili alle cariche sociali secondo gli articoli 36 e 37 dello Statuto.

Art. 10. Il Socio che intenda chiedere schiarimenti o muovere reclami o rimostranze a garanzia dei suoi diritti, si rivolgerà per iscritto o verbalmente al Presidente che ha dovere di rispondere. Se la risposta avuta non lo soddisfa può stendere per iscritto la sua domanda e chiedere che sia portata al Consiglio e in via di appello al Comitato di Arbitri, che decide giusta l'art. 35 dello Statuto.

Art. 11. I soci sono soggetti alla vigilanza del Consiglio ed in ispecie del presidente per l'adempimento dei doveri loro imposti dallo Statuto e dai Regolamenti Sociali.

Il Socio che ne trascuri l'osservanza, prima sarà benevolmente richiamato dal Presidente. Continuando nelle trasgressioni, il Consiglio su proposta del Presidente può infliggergli una censura per lettera o davanti al Consiglio stesso.

Potrà eziandio essere sospeso per un determinato tempo dal godimento dei diritti sociali ed in fine espulso dall'associazione.

Il Socio rivestito di una carica che non adempie colla dovuta onestà e sollecitudine ai doveri dell'Ufficio suo può essere sospeso per un determinato tempo ed anche destituito dal Consiglio direttivo.

Delle adunanze dell'Assemblea generale e del Consiglio delle elezioni.

Art. 12. L'ordine delle discussioni nelle adunanze dell'Assemblea generale è regolato dal Presidente secondo le norme comuni e la seduta può da lui essere sospesa o disciolta quando l'ordine sia turbato.

I soci chieggono la parola al Presidente che l'accorda nell'ordine in cui la domandano, in modo però che nessun socio possa parlare più di tre volte sul medesimo argomento. Nessuno chiedendo di parlare si passa se occorre alla votazione. Le votazioni di regola si fanno per alzata e seduta. La controprova è di diritto quando è richiesta. Può il Presidente ordinare la votazione per appello nominale quando la ritenga opportuna. Tale appello deve farsi anche quando il quinto dei Soci intervenuti all'Assemblea ne faccia domanda.

La votazione segreta per schede ha luogo soltanto quando si tratti di persone.

L'esito della votazione è proclamato seduta stante.

Chiunque turberà l'ordine delle Adunanze sarà dal Presidente richiamato all'ordine. In caso di resistenza sarà invitato ad uscire dalla Sala sotto pena, in caso di rifiuto, della decadenza della qualità di Socio. Questa pena però non potrà essere applicata se non per deliberazione presa a maggioranza assoluta di voti dal Consiglio direttivo.

Art. 13. Le elezioni si fanno di regola in domenica. Le distribuzioni delle schede per l'elezione dell'Amministrazione, dei Sindaci e degli Arbitri sarà fatta a domicilio almeno a due giorni prima dell'elezione.

Nella sala delle adunanze durante il corso delle operazioni elettorali saranno tenuti affissi l'elenco delle persone da surrogarsi con indicazione di quelle che non fossero più rieleggibili e l'elenco delle persone che rimangono in ufficio.

La costituzione del seggio provvisorio e di quello definitivo per l'elezione, come pure tutte le operazioni inerenti sono regolate dalla vigente legge comunale a differenza che il seggio provvisorio è presieduto dal Presidente della Società o da chi per esso e il seggio definitivo è presieduto dallo scrutatore che fra i cinque eletti ottenne più voti, ed a parità dal maggiore di età.

Quando nell'elezione del Presidente o Vice-presidente nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti, la votazione è nulla riguardo a quella nomina e dal Consiglio si convoca l'assemblea in altra domenica per una seconda votazione, nella quale sarà eletto chi avrà riportato maggior numero di voti. A parità di voti il prescelto sarà il più anziano di età.

Quando la elezione fosse stata dall'Assemblea generale dichiarata nulla, l'Assemblea stessa per una seconda votazione è convocata nei soliti modi in altra domenica dal Consiglio direttivo.

Art. 14. I nuovi eletti entrano in carica dieci giorni dopo l'elezione o dopo la convalidazione di essa se non vi fu reclamo.

Le schede sono arse nella prima adunanza del nuovo Consiglio.

Art. 15. Nella prima adunanza il Consiglio procede alla nomina dei Medici sociali, del Cassiere, del Comitato dei Visitatori, del Portabandiera e del suo sostituto e del Regolatore dei funerali.

Tutti durano in carica un anno e vi possono essere nominati anche Soci non appartenenti al Consiglio, ma che non trovansi nelle esclusioni di cui all'ultimo a linea dell'articolo 36 dello Statuto.

Nella seconda adunanza il Consiglio nomina il Segretario e il Bidello, determinandone la mercede. La loro nomina è annuale.

Art. 16. Nel caso che non si esauriscano in una sola seduta tutti gli argomenti iscritti nell'ordine del giorno il Consiglio si convoca in nuova adunanza.

Art. 17. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale di deliberazione si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni.

Parimenti ha diritto di far proposte o verbalmente durante una seduta, dandosene atto nel verbale, o per iscritto.

Sia le proposte dei Consiglieri, sia quelle firmate da trenta soci almeno, devono sempre sottoporsi alle discussioni del Consiglio in prossima seduta.

Art. 18. I soci sono ammessi ad assistere alle adunanze del Consiglio sempre quando la comporta l'ampiezza del luogo dell'adunanza, della qualcosa è giudice il Consiglio stesso.

Essi sono esclusi quando si tratti di nomine o di questioni attinenti a persone.

Art. 19. Il Consiglio può invitare alle sue adunanze persone estranee al Consiglio e all'Associazione per uno scopo determinato. Esse però non hanno diritto al voto deliberativo.

Può nominare Commissioni fra Soci e fra estranei.

Art. 20. Le disposizioni dell'articolo 13 concernenti la discussione, la votazione e l'ordine delle adunanze delle Assemblee sono applicabili alle adunanze del Consiglio.

Del Medico.

Art. 21. Il medico sociale viene nominato dal Consiglio d'Amministrazione, ed il corrispettivo assegno stabilito dall'Assemblea generale.

Art. 22. Il medico Sociale sarà tenuto di sorvegliare a tutto ciò che si riferisce all'igiene e alle malattie nell'interesse della Società. Esso visita scrupolosamente gli individui che si presentano per l'ammissione alla Società rilasciandone certificato sul loro stato fisico; visita e cura i soci e i componenti le loro famiglie, affetti da qualunque malattia e dà consulto ad un'ora stabilita.

Egli è tenuto ad indicare oltre il suo domicilio gli altri recapiti per essere trovato più facilmente in caso di bisogno.

Art. 23. Per comodo dei Soci sarà affissa nella Sede sociale una tabella con le indicazioni del caso, nome qualità e recapiti del Medico.

Art. 24. Richiesto di visitare un socio ammalato o i

componenti la famiglia dovrà sollecitamente portarsi dai medesimi e curarli col maggior zelo e assiduità.

Art. 25. Nel venerdì d'ogni settimana farà tenere alla Direzione ed al Consiglio di sorveglianza l'elenco dei soci ammalati ed i mandati di sussidio.

Art. 26. In caso di legittimo impedimento è in dovere di farsi surrogare da altro sanitario dandone avviso alla Direzione.

Del comitato dei visitatori dei soci malati.

Art. 27. I Visitatori hanno il dovere di visitare almeno una volta la settimana i soci malati, non solo per compiere un pietoso ufficio di fraterno affetto, ma anche per accertarsi dell'assoluta impotenza al lavoro.

Essi tengono un registro bollettario a madre e figlia e su entrambe le parti annotano le malattie rispettivamente loro denunciate, rilasciando nel contempo la bolletta figlia al denunciante per le ulteriori incombenze accennate all'art. 7. Sulla bolletta madre annotano poi le visite praticate e quelle altre osservazioni che reputano del caso, compresa la data della guarigione.

Nella domenica successiva alla denuncia di malattia ne informano l'Ufficio Sociale in cui, per cura del Segretario, verrà affisso il nome e cognome del malato.

È vietato ai Visitatori di dare alle dichiarazioni di denuncia di malattie, qualsiasi data anteriore al giorno in cui le denunce stesse vengono fatte.

Nel caso che un Socio malato può attendere in

parte ai suoi lavori, ne riferiscono al Presidente per gli effetti dell'art. 15 dello Statuto.

Quando un Socio malato si renda colpevole di trascuranze o negligenza, avvertono immediatamente il Presidente.

Del Portabandiera.

Art. 28. Il Portabandiera porta il vessillo dell'Associazione e ne è responsabile, nelle seguenti occasioni:

a) nell'accompagnamento delle Deputazioni che si inviano fuori dalla sede sociale;

b) nell'accompagnamento delle spoglie mortali di un socio defunto;

c) nelle feste di commemorazione dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento egli ne dà a tempo avviso al Presidente, il quale avvisa il Sostituto a farne le veci.

Se ambedue non potessero prestarsi, il Presidente designa in loro vece uno dei membri del Consiglio o uno dei Soci quando alla lor volta quelli non potessero prestarvisi.

Onari funebri.

Art. 29. L'ufficio del Regolatore dei funerali è di accordarsi coi parenti del Socio defunto, intorno al posto che spetta all'Associazione nell'ordine delle Rappresentanze che seguono il feretro; di disporre le file dei Soci nel modo che giudica più opportuno e di invigilare perchè il contegno di ognuno sia quale si conviene alla pietosa cerimonia.

Rifiutandosi un Socio di sottostare agli ordini del Regolatore, questi fa rapporto al Consiglio.

Il Regolatore ha l'obbligo, ogni qualvolta non può intervenire ai funerali, di avvertire in tempo il Presidente, il quale designa colui che deve sostituirlo.

Art. 30. L'Associazione rende le estreme onoranze esclusivamente ai suoi Soci defunti, accompagnandone, con bandiera abbrunata, il feretro fino al camposanto. Però la famiglia o i parenti di una persona defunta che versassero alla Cassa dell'Associazione la somma di cinquantotto lire la iscrivono tra i Soci onorari perpetui, e di conseguenza le acquistano il diritto dell'accompagnamento funebre.

In caso di malattia epidemica o contagiosa non ha luogo l'accompagnamento funebre.

Art. 31. Nonostante che di regola l'Associazione non renda gli onori funebri se non ai Soci, pure a titolo di onoranza, potrà farsi rappresentare od intervenire con bandiera ai funerali di quei cittadini che si siano resi degni della pubblica benemeranza per grandi servigi resi alla patria, alla scienza ed alla umanità, od abbiano speciali titoli alla gratitudine dell'Associazione.

In questo caso si richiede una particolare deliberazione del Consiglio.

Art. 32. Se i funerali di un Socio avvengono in altro Comune, il Consiglio delibera se sia il caso di inviare una Rappresentanza accordandole il rimborso delle spese di viaggio.

Del Segretario.

Art. 33. Il Segretario oltre ai doveri accennati all'Art. 51 dello Statuto deve intervenire a tutte le adunanze dell'Assemblea, del Consiglio e delle diverse Commissioni sociali redigendone i verbali di deliberazione — contrassegnare ogni atto colla sua firma — intestare i libretti — tenere la corrispondenza che spedisce munita della firma del Presidente — compilare a suo tempo l'elenco dei Soci morosi e invitarli per iscritto al pagamento delle quote arretrate d'accordo col Presidente — fornire ai Soci gli schiarimenti o le carte di cui è richiesto — prestarsi a tutte quelle scritturazioni che occorrono per il buon andamento dell'Amministrazione e soddisfare insomma a tutte quelle incombenze che particolarmente si ravvisano proprie dell'Ufficio di Segreteria.

Ogni domenica dalle 13 alle 18 si trova in società per riscuotere le quote mensili, spedire i mandati di pagamento e ricevere le domande di ammissione.

In caso di assenza e di malattia egli può farsi sostituire da persona di sua fiducia, purchè essa sia gradita all'Associazione. Degli atti del sostituto il Segretario è responsabile.

In caso di cresciuto lavoro, può il Consiglio concedere al Segretario chi lo aiuti nell'adempimento de' suoi doveri. La spesa occorrente è a carico dell'Associazione.

Del bidello.

Art. 34. La pulizia della sede sociale è affidata al Bidello, il quale dipende dagli ordini del Consiglio ed in particolare dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario.

Egli affigge gli avvisi; espone la bandiera nelle occasioni determinate dall'articolo 37; recapita le lettere ed atti sociali nel Comune e sue frazioni comprese le schede per le elezioni; si trova nel locale a disposizione della Direzione, ed in genere si presta a tutti quei servizi che sono proprii del suo ufficio e che gli sono ordinati dal Presidente.

In caso di assenza o di impedimento, egli ha l'obbligo di farsi sostituire, avvertendo della cosa il Presidente.

In caso di lavoro straordinario può il Consiglio corrispondergli un compenso straordinario.

In servizio è obbligato a portare il berretto che gli fornisce gratuitamente l'Associazione.

Delle Deputazioni Sociali.

Art. 35. Chiunque fa parte dell'Associazione può essere mandato in deputazione.

Le deputazioni saranno sempre accompagnate dalla bandiera.

Il numero dei soci della deputazione non potrà essere inferiore a tre.

Art. 36. Quando previene alla Società l'invito di

Inviare una propria Deputazione o Rappresentanza fuori della sua sede, il Consiglio si aduna per deliberare sulla opportunità o meno di accettare l'invito. In caso affermativo rende noto l'invito con avviso alla porta della sala sociale, invitando i Soci ad iscriversi all'Ufficio dell'Associazione o presso il Segretario nel termine prefisso dal Consiglio.

Art. 37. L'Associazione corrisponde il pagamento delle spese di viaggio a un numero di Soci da fissarsi dal Consiglio, semprechè non sia mai maggiore di otto.

I Soci perpetui ed onorari non possono godere di questo beneficio.

Art. 38. Quando il numero degli iscritti è maggiore di quello fissato, il Presidente mediante estrazione a sorte, fatta col concorso di due Soci, non iscritti, dirà quali soci debbono godere del beneficio del viaggio gratuito.

Art. 39. Quando della Deputazione fanno parte il Presidente od il Vice-Presidente, essi sono i capi direttivi. In mancanza di essi la direzione spetta ai membri del Consiglio e quando ve ne fosse più d'uno, al più anziano di essi.

Nessun consigliere, facendo parte della deputazione, i Soci mandati in Deputazione eleggono nel loro seno il capo direttivo ed il Portabandiera, quando mancasse quello dell'Associazione o il suo sostituto.

Della Bandiera e del distintivo Sociale.

Art. 40. Il Consiglio direttivo potrà deliberare l'uso di distintivi sociali. Di essi si fregiano i Soci quando

si trovano riuniti in occasione di feste, di rappresentanze, di funerali, ecc.

Art. 41. La Bandiera dell'Associazione è la tricolore (bianco, rosso e verde). Essa vien esposta alla sede Sociale nella ricorrenza di feste e lutti nazionali, di morte di Soci, di convocazione delle Assemblee generali, e nei giorni designati dal Consiglio direttivo.

Della Biblioteca.

Art. 42. Ogni Socio è ammesso alla gratuita lettura dei libri componenti la biblioteca esistente nella sala sociale.

Non potrà essere concesso più di un volume per volta anche se trattasi di opera composta di più volumi.

Art. 43. La richiesta anche soltanto verbale, sarà rivolta al Segretario Sociale, il quale consegnerà il libro facendosene rilasciare ricevuta mediante firma e data di consegna apposta del richiedente su apposito registro. Della restituzione il Segretario farà fede apponendo la propria firma e data a fianco di quella del Socio restituente. Qualora il Socio richiedente non sa o non può scrivere, la firma e data di cui sopra, verranno fatte da un Socio di sua fiducia.

Art. 44. Il Socio non potrà trattenere presso di sé il volume ottenuto per più di quindici giorni. In caso di mora dovrà corrispondere cinque centesimi per ogni giorno eccedente il termine suddetto.

Art. 45. È obbligo del lettore di tenere il libro coi

dovuti riguardi, si da non sciuparlo, lacerarlo, o renderlo in alcun modo indecente. È vietato di apporre sui libri segni e note e di piegarne i fogli. — In caso di smarrimento o guasto, tale da rendere inservibile il libro, il lettore dovrà rimetterne un nuovo esemplare o corrispondere senza alcuna eccezione il prezzo che verrà determinato dal Consiglio.

L'azione per il pagamento delle penali e del prezzo dei libri è esercitata dal Presidente.

Art. 46. La chiave della biblioteca è tenuta dal Segretario quale responsabile e il Catalogo o Inventario dei libri componenti la medesima, sarà indicato ad ogni cambiamento di Presidente o di Segretario, e in caso diverso ogni biennio.

Art. 47. Il Catalogo conterrà il numero d'ordine, il nome dell'Autore, il titolo dell'opera, il numero dei volumi e il nome del donatore quando sia possibile. Ogni libro porterà il bollo della Società e il numero d'ordine del Catalogo.

Disposizioni generali.

Art. 48. L'interpretazione dello Statuto e del Regolamento nei casi dubbii, spetta all'Assemblea generale.

Art. 49. Nel locale che è sede dell'Associazione sono custoditi la Bandiera, i libri, le carte e tutti gli oggetti che ad essa appartengono.

Nello stesso locale devono restar permanentemente affissi:

- a) una copia dello Statuto e dei Regolamenti;
- b) la tabella contenente l'elenco dei Soci onorari perpetui e annuali e la tabella dei Soci effettivi;

c) un'altra tabella coi nomi delle persone elette alle cariche sociali, con l'indicazione delle scadenze;

d) il quaderno inventario dei mobili, libri, documenti e carte sociali;

e) una coppia del rendiconto sociale;

f) quelle altre pubblicazioni che il Consiglio ha deliberato.

È cura del Segretario di provvedere alla compilazione ed affissione di tali atti e di operare a tempo le opportune variazioni.

Art. 50. L'Associazione accetta le offerte di qualsiasi benefattore, ancorchè non socio, sia in denaro, sia in libri od altri oggetti. — Il nome degli oblatori sarà fatto risultare in apposito registro che pure sarà tenuto affisso nella sala sociale.

Art. 51. Nei casi di epidemia o contagio sarà sollecitamente approvato dal Consiglio direttivo uno speciale regolamento per l'amministrazione straordinaria di sussidi o soccorsi ai Soci malati; e, occorrendo per la riduzione del sussidio giornaliero, affinchè l'Associazione possa essere in grado di giovare al maggior numero dei suoi membri.

IL PRESIDENTE.

D. M. GOGGIO

Il Segretario

F. CERETTO GIANNONE

Elenco dei Soci Fondatori

- 1 Goglio Tommaso fu Giacomo
- 2 Goglio Domenico Menotti di Battista
- 3 Ceretto Castigliano Giacomo fu Giuseppe
- 4 Seren-Rosso Giuseppe fu Giuseppe
- 5 Goglio Battista fu Giacomo
- 6 Ceretto Giannone Filippo fu Pietro
- 7 Seren Bernardone Battista fu Michele
- 8 Goglio Giovanni Battista di Giuseppe
- 9 Goglio Giacomo di Battista
- 10 Seren-Rosso Domenico di Antonio
- 11 Goglio Domenico fu Giacomo
- 12 Seren-Rosso Tommaso di Domenico
- 13 Seren-Rosso Giacomo di Tommaso
- 14 Goglio Federico di Giacomo
- 15 Seren-Rosso Giacomo di Antonio
- 16 Goglio Pietro di Giacomo
- 17 Seren-Bernardone Pietro di Giovanni
- 18 Dominietto Martino fu Pietro
- 19 Seren-Rosso Costantino di Pietro
- 20 Seren-Gai Domenico di Pietro
- 21 Goglio Luigi fu Giacomo
- 22 Goglio Pietro fu Giacomo
- 23 Seren-Rosso Giovanni fu Bernardo
- 24 Seren-Gai Giuseppe di Giovanni



QUITANZE DI PAGAMENTO

DEI

CONTRIBUTI MENSILI



MODULO DI DICHIARA

DEL DOTTORE



Il sottoscritto Medico esercente nel Comune di
..... *dichiara che*
il Socio
appartenente alla « Stella d'Italia » Società Ope-
raia Alpettese, come da libretto N.
trovasi affetto da
dal giorno..... *al*
dichiarando sul proprio onore che il detto Socio
trovasi realmente in istato d'inabilità al Lavoro.
....., *addì*..... *191*.....

Il Dottore

Visto, per la legalizzazione della firma

SUSSIDII RISCOSSI



SUSSIDI PAGATI

Numero del mandato	DURATA DELLA MALATTIA	
	Principio	Fine

PER MALATTIA

Giorni	Importo		<i>OSSERVAZIONI</i>
	Lire	Cent.	

SUSSIDI PAGATI

Numero del mandato	DURATA DELLA MALATTIA	
	Principio	Fine

PER MALATTIA

Giorni	Importo		<i>OSSERVAZIONI</i>
	Lire	Cent.	

SUSSIDI PAGATI

Numero del mandato	DURATA DELLA MALATTIA	
	Principio	Fine

PER MALATTIA

Giorni	Importo		OSSERVAZIONI
	Lire	Cent.	



